



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 2032 DEL 23 luglio 2024

RIPARTIZIONE “SERVIZI GENERALI”

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL 23/07/2024

OGGETTO: Art.45 CCNL 2022 - Art.32 D.Lgs. 151/2001: concessione n. ...omissis... giorni congedo parentale a dipendente comunale di ruolo – periodo luglio 2024.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI

Premesso che :

- con note del 05/07/2024 ... omissis..., dipendente comunale di ruolo nell’Area ...omissis..., ha chiesto di poter usufruire di n. ...omissi... giorni di congedo parentale, spettante per affidamento ... omissis...:
 - ...omissis...;
- con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.105/2022 (decorrenza 13/08/2022), il T.U. sulla maternità e paternità, stabilisce, per il genitore con l’affidamento esclusivo del figlio, quanto sotto specificato:
 - art.32, comma 1, “congedo parentale”: per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio; in quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato;
 - art.32, comma 2, “congedo parentale”: qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a undici mesi;
 - art.34, comma 1, “trattamento economico e normativo”: per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi; qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale, precisando che

l'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'art.23 del predetto T.U.;

- art.34, comma 3, “trattamento economico e normativo”: per i periodi di congedo parentale di cui all'art.32, ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
- art.34, comma 5, “trattamento economico e normativo”: i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva;
- il Messaggio INPS n.3066 del 04/08/2022 al punto 3. “Congedo parentale” precisa che per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo è dovuta, fino al dodicesimo anno di età di vita del bambino un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; l'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 del T.U.

Si ritiene pertanto necessario prendere atto di quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore, aggiornata con il D.Lgs. 105/2022 e il Messaggio INPS n.3066/2022, concedendo, alla dipendente in questione, quanto spettante per i giorni sopra indicati.

Pertanto, si prende atto che alla predetta dipendente spetta:

- a) un'indennità pari al 30% della retribuzione esclusivamente per i giorni ...omissis... luglio 2024, terminando in tale data il periodo massimo di nove mesi retribuito, ai sensi del sopraccitato art.34 D.Lgs. 151/2001 e smi;
- b) non retribuito il ...omissis... luglio 2024 in quanto, sulla base dei conteggi effettuati, viene superata la soglia di reddito prevista dalla normativa in vigore.

Dato atto che la presente determinazione non comporta alcun aumento di spesa;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto Comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al sottoscritto Dirigente come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 27 del 09/06/2020.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 31/01/2024, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

D E T E R M I N A

- come meglio specificato in premessa, di concedere alla dipendente comunale ...omissis..., per l'affidamento ...omissis..., n. ...omissis... giorni di congedo parentale frazionato, e precisamente ...omissis..., assegnando l'indennità attualmente prevista, ai sensi dell'art.34 D.Lgs. 151/2001 e smi e dell'entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022 e del Messaggio INPS n.3066/2022, così come segue:
 - a) per i giorni ...omissis... luglio 2024 un'indennità pari al 30% della retribuzione;
 - b) non retribuito ...omissis... luglio 2024 in quanto, sulla base dei conteggi effettuati, viene superata la soglia di reddito prevista dalla normativa in vigore;
- nel caso di utilizzo frazionato di congedo parentale, la normativa prevede che nel conteggio dei giorni di congedo vanno inclusi anche gli eventuali giorni festivi ricadenti all'interno del periodo stesso fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa;
- che, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 151/2001 e smi, i giorni di congedo parentale richiesti sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Stipendi della Ripartizione "Ragioneria, Finanze e Programmazione" per gli adempimenti di competenza.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE
"SERVIZI GENERALI"
Dott.ssa Daniela BIANCO